

CONVENZIONE A TRATTATIVA PRIVATA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, sita in Via Casilina, n. 1 - c.f. 80415740580 -, con la presente scrittura privata, in triplice esemplare, in carta legale da valere ad ogni effetto di legge, il dr. _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ a Roma, Via Casilina n. 1, il quale interviene in qualità di Direttore Generale della citata Direzione Centrale e il dott. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ - _____ -C.F. _____ - medico chirurgo con specializzazione in _____ in seguito indicato, per brevità, come medico civile,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Il medico civile, per l'espletamento della propria opera professionale presso la Commissione medica di verifica di _____, si obbliga a partecipare alle sedute stabilite nel corso di ciascun mese dal Presidente della medesima, fornendo le prestazioni di accertamento medico-legale e di consulenza, relative alle attività di istituto del predetto Organo collegiale.

Il medico civile si obbliga, altresì, a svolgere la funzione di relatore, con tutti gli adempimenti che essa comporta.

ART. 2 - Il medico civile si obbliga a non eseguire perizie medico-legali, per conto e nell'interesse di privati che abbiano attinenza con l'attività svolta in seno alla Commissione nonché consulenze tecniche d'ufficio nei giudizi in cui la legittimazione passiva spetti al Ministero dell'Economia e

delle Finanze.

ART. 3 - La presente convenzione ha la durata di mesi dodici a decorrere dal _____ fino al _____

ART. 4 - L'emolumento da corrispondere al medico civile, in conformità a quanto stabilito con determinazione del Direttore Generale della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro n. 89267 del 3 agosto 2007, è in atto determinato in euro 413,17 (quattrocentotredici/diciassette) mensili lordi.

Al medico civile spetta, inoltre, ai sensi della succitata determinazione, un compenso di euro 61,97 (sessantuno/novantasette) lordi per ciascuna giornata di riunione cui partecipa e di euro 103,29 (centotre/ventinove) lordi per ciascuna giornata di effettuazione di visite anche se domiciliari.

Al medico civile nominato consulente di parte nei giudizi instaurati nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio o di accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio e delle altre forme di inabilità, spetta un compenso pari a euro 206,58 (duecentosei/cinquantotto) lordi in relazione alla complessiva attività di consulenza prestata.

ART. 5 - In applicazione dell'art. 54 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il medico civile, in considerazione della sua notoria solvibilità economica e serietà professionale, viene esonerato, su domanda, dal costituire la cauzione a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; di conseguenza il compenso mensile lordo, di cui al precedente articolo 4, al netto del miglioramento concesso per l'esonero dalla cauzione a garanzia, è ridotto a euro 410,07 (quattrocentodieci/07).

ART. 6. I pagamenti saranno effettuati, con cadenza bimestrale, a mezzo ordinativo diretto di pagamento sulla Tesoreria provinciale dello Stato di _____, con accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal medico civile.

ART. 7 - Il Direttore Generale della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro si riserva la facoltà di risolvere, in ogni tempo, la presente convenzione mediante preavviso di giorni trenta da darsi con lettera raccomandata, qualora il medico civile si sia reso inadempiente per incapacità a svolgere l'incarico in termini di legalità, regolarità, efficienza, per inosservanza delle direttive impartite, per aver fornito prestazioni inferiori a quelle stabilite dal Presidente nel corso di ciascun mese.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico civile non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, fatti salvi gli emolumenti spettanti per le prestazioni già rese.

ART. 8 - Il medico civile sotto la propria responsabilità dichiara: di essere iscritto all'albo dell'Ordine provinciale dei medici di _____ al n. _____; che non sussistono condizioni di incompatibilità con le prestazioni di cui agli articoli della presente convenzione e con i compiti comunque connessi all'attività della Commissione medica.

ART. 9 - La presente convenzione, cui si attribuisce il valore di euro 14.460,79 (quattordicimilaquattrocentosessanta/79) lordi, sarà presentata, a cura del medico civile, all'Ufficio delle Entrate competente per la registrazione, entro il termine di giorni venti dalla data di comunicazione dell'intervenuta approvazione nei modi di legge, con applicazione della tariffa prevista dell'articolo 10, parte seconda, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

ART. 10 - Le spese di bollo e di registrazione, nonché ogni altra spesa comunque connessa alla stipula della presente convenzione, sono a totale carico del medico civile.

ART. 11 - Agli effetti della presente convenzione il medico civile è considerato residente nella città sede della Commissione medica indicata nel precedente articolo 1.

ART. 12 - La presente convenzione, mentre vincola il medico civile dal momento della sua sottoscrizione, sarà impegnativa per l'Amministrazione soltanto dopo che la stessa sarà stata approvata e resa esecutiva a norma di legge.

ART. 13 - Per tutte le controversie relative alla presente convenzione, ovvero in qualsiasi modo connesse alla medesima, la competenza è del Foro di Roma.

IL MEDICO CIVILE

IL DIRETTORE GENERALE